

**Focus Team Banche**

19 settembre 2025

**Fideiussioni *omnibus* e specifiche conformi allo Schema ABI: questioni controverse al vaglio della Cassazione****Focus Team Banche****Focus Team Leader**

Giuseppe Rumi  
[giuseppe.rumi@belex.com](mailto:giuseppe.rumi@belex.com)  
 Tel. +39 02 771131

**Autori**

Manuela Malavasi  
[manuela.malavasi@belex.com](mailto:manuela.malavasi@belex.com)  
 Tel. +39 02 771131

Alessandro Pierucci  
[alessandro.pierucci@belex.com](mailto:alessandro.pierucci@belex.com)  
 Tel. +39 02 771131

**1. Introduzione**

Nell'ottobre 2002 l'ABI ha emanato uno schema di contratto che gli istituti bancari potevano proporre in sede di contrattazione con i concedenti di fideiussioni *omnibus* (lo "Schema ABI").

In considerazione dell'applicazione su larga scala dello Schema ABI, nel 2005 la Banca d'Italia - in allora autorità *antitrust* competente - ha intrapreso un'istruttoria finalizzata ad accertare la compatibilità dello schema medesimo rispetto alla normativa di settore e, in particolare, rispetto alle regole sulla libera concorrenza dei mercati.

All'esito dell'istruttoria condotta, con il noto provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 la Banca d'Italia ha rilevato, tra l'altro, che "il contenuto dello schema sia sostanzialmente riprodotto nei contratti delle banche interpellate; l'ampia diffusione delle clausole oggetto di verifica non può essere ascritto a un fenomeno "spontaneo" del mercato, ma piuttosto agli effetti di un'intesa esistente tra le banche sul tema della contrattualistica" (il "Provvedimento").

In particolare, la Banca d'Italia ha censurato le clausole dello Schema ABI di "reviviscenza" e "sopravvivenza" della fideiussione <sup>(1)</sup>, nonché quella di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c. <sup>(2)</sup>, perché "contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90".

Nel 2021 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno definito i contrasti che, alla luce delle risultanze del Provvedimento, erano insorti nella giurisprudenza di merito intorno alla questione della possibile invalidità (totale o parziale) delle fideiussioni *omnibus* conformi allo Schema ABI per violazione della normativa *antitrust* <sup>(3)</sup>, statuendo che "I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono

<sup>(1)</sup> Clausole secondo le quali (i) il fideiussore sarebbe tenuto "a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo" (art. 2 Schema ABI) e (ii) "qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate" (art. 8 Schema ABI).

<sup>(2)</sup> Clausola secondo la quale "i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato" (art. 6 Schema ABI).

<sup>(3)</sup> Cass., Sezioni Unite, 30 dicembre 2021, n. 41994.

*parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti?*

L'intervento delle Sezioni Unite – pur avendo definitivamente risolto il tema dell'invalidità delle fideiussioni conformi allo Schema ABI, sposando la tesi della nullità parziale ossia circoscritta alle sole (3) clausole censurate dal Provvedimento – ha comunque lasciato aperte alcune rilevanti questioni che, negli anni successivi e sino ad oggi, hanno fatto registrare significativi contrasti nella giurisprudenza di merito e legittimità e che hanno inevitabilmente contribuito ad alimentare il contenzioso tra banche e fideiussori.

## **2. Prima questione: la nullità parziale nelle fideiussioni *omnibus* conformi allo Schema ABI rilasciate successivamente al periodo oggetto di accertamento con il Provvedimento**

Una prima questione riguarda i presupposti necessari per conseguire la nullità parziale di una fideiussione *omnibus* conforme allo Schema ABI e, in particolare, se sia sufficiente o meno la corrispondenza tra le clausole contenute nel testo di fideiussione oggetto di causa e quelle dello Schema ABI cesurato da Banca d'Italia con il Provvedimento, quando la fideiussione risulta rilasciata successivamente al periodo temporale (2002 – 2005) che ha formato oggetto di istruttoria da parte di Banca d'Italia ai fini del Provvedimento.

In altri termini, si tratta di stabilire se il Provvedimento costituisca sempre prova privilegiata dell'intesa anticoncorrenziale (aprendo di fatto sempre la strada alla nullità parziale) oppure se, al fuori del periodo 2002 – 2005, la parte che invoca la nullità parziale per violazione della normativa antitrust sia onerata di dimostrare in modo pieno e rigoroso la sussistenza (persistenza) dell'intesa vietata oggetto del Provvedimento (con tutte le difficoltà e complessità probatorie del caso).

Da un lato, si registra l'orientamento della Sezione Prima della Cassazione secondo cui, ai fini della rilevazione della nullità parziale della fideiussione, è necessario che sia *“stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della Banca d'Italia, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo negoziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente [i.e. il Provvedimento], bensì offrendone altra e specifica prova”* <sup>(4)</sup>.

Dall'altro lato, si registra un distinto orientamento della Terza Sezione della Cassazione che ha ricollegato la nullità parziale della fideiussione rilasciata in epoca successiva al 2005 alla semplice circostanza che il testo riproduca le tre clausole dello Schema ABI censurate dal Provvedimento di Banca d'Italia <sup>(5)</sup>.

<sup>(4)</sup> Così Cass., Sez. I, 25 novembre 2024, n. 30383; in termini identici Cass., Sez. I, 17 gennaio 2025, n. 1170. In questo solco si colloca anche una certa giurisprudenza di merito: ad esempio, Trib. Milano, 5 febbraio 2025, n. 994; Corte App. Firenze, 24 marzo 2025, n. 552, Trib. Verona, 22 aprile 2025, n. 950; Trib. Salerno, 29 aprile 2025, n. 1884.

<sup>(5)</sup> Così Cass, Sez. III, 24 luglio 2024, n. 20648 con riferimento ad una fideiussione rilasciata nel 2011; Cass., Sez. III, 21 ottobre 2024, n. 27243 con riferimento ad una fideiussione rilasciata nel 2006. In questo solco si colloca anche una certa giurisprudenza

A quest'ultimo orientamento sembra potersi ricondurre anche la sentenza delle Sezioni Unite del 2021 che, pur non prendendo espressamente posizione sulla questione, ha reso la propria decisione (di nullità parziale) con riferimento ad una fattispecie che riguardava due fideiussioni (peraltro specifiche) rilasciate, rispettivamente, nel 2004 e nel 2006 <sup>(6)</sup>.

### **3. Seconda questione: la nullità parziale alle fideiussioni specifiche conformi allo Schema ABI**

Una seconda dibattuta questione riguarda la possibilità (o meno) di invocare la nullità parziale per violazione della normativa *antitrust* in relazione alle fideiussioni specifiche conformi allo Schema ABI, ancorché il Provvedimento abbia avuto per oggetto esclusivamente lo schema di fideiussioni *omnibus*.

Da una parte, si collocano alcune pronunce della Corte di Cassazione che, proprio avuto riguardo al fatto che il Provvedimento ha avuto per oggetto solo lo schema di fideiussione omnibus, esclude che possa essere impiegato come prova privilegiata di un'intesa anticoncorrenziale relativa (anche) alle fideiussioni specifiche <sup>(7)</sup>, tanto più considerato che la valenza anticoncorrenziale delle clausole censurate dal Provvedimento è stata accertata come tale proprio in ragione del loro inserimento all'interno dello schema di fideiussione *omnibus*.

Dall'altra parte, i principi affermati dalle Sezioni Unite nel 2021 <sup>(8)</sup> sembrano prescindere dalla natura (*omnibus* o specifica) della fideiussione ai fini della configurabilità della nullità per violazione della normativa *antitrust*. Ciò che assume rilievo, secondo alcune pronunce sia delle Sezioni semplici <sup>(9)</sup> sia di merito <sup>(10)</sup>, sarebbe quindi esclusivamente il contenuto della fideiussione e delle sue singole clausole contrattuali: nel momento in cui le clausole sono riprodotte di quelle censurate da Banca d'Italia con il Provvedimento, la fideiussione (*omnibus* o specifica) è un contratto a valle dell'intesa a monte anticoncorrenziale ed è, pertanto, affetto dalla medesima forma di nullità.

---

di merito, tutte relative a fideiussioni rilasciate successivamente al 2005: ad esempio, Trib. Milano, 23 novembre 2022, n. 9244; Trib. Roma, Sez. Spec., 7 aprile 2022, n. 339; Trib. Verona, 3 giugno 2024; Trib. Roma, 2 febbraio 2024.

<sup>(6)</sup> Le Sezioni Unite affermano in particolare che il nesso funzionale tra l'intesa "a monte" anticoncorrenziale e il contratto "a valle" sussiste quando tale contratto "*(nella specie, una fideiussione) è interamente o parzialmente riproduttivo dell'"intesa" a monte*".

<sup>(7)</sup> V. Cass., Sez. III, 25 novembre 2024, n. 30383; Cass., Sez. I, 17 gennaio 2025, n. 1170; Cass., Sez. I, 1° aprile 2025, n. 8669; Cass., Sez. I, 2 agosto 2024, n. 21841; Cass. Sez. III, 10 gennaio 2025, nn. 657, 660 e 675.

<sup>(8)</sup> Il caso deciso dalle Sezioni Unite aveva per oggetto proprio due fideiussioni specifiche.

<sup>(9)</sup> V. Cass., Sez. III, 21 ottobre 2024, n. 27243 e Cass., 30 novembre 2022, n. 35290.

<sup>(10)</sup> Ad esempio, Trib. Torino, 7 ottobre 2022, resa in un caso di fideiussione specifica conforme allo Schema ABI rilasciata nel 2014, ha affermato che "il principio espresso dalle Sezioni Unite "costituisce un principio di carattere generale che non è legato alle specifiche caratteristiche della fideiussione omnibus ma è estensibile anche alle ordinarie fideiussioni"".

---

#### 4. Terza questione: l' idoneità di un'istanza stragiudiziale ad impedire la decadenza ex art. 1957 c.c. quando il testo della fideiussione conforme allo Schema ABI preveda una clausola di pagamento “a semplice richiesta scritta”

---

Una terza dibattuta questione è se, qualora il testo di fideiussione contempli una clausola di pagamento “a semplice richiesta scritta”, un'istanza stragiudiziale di pagamento rivolta al fideiussore sia sufficiente (o meno) a impedire la decadenza di cui all'art. 1957 c.c., una volta che tale norma sia tornata ad operare a seguito del rilievo di nullità parziale della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. conforme allo Schema ABI <sup>(11)</sup>.

Per un verso, alcuni precedenti di legittimità ritengono sufficiente un'istanza stragiudiziale, argomentando che l'art. 1957 c.c. troverebbe applicazione limitatamente alla previsione del termine semestrale di decadenza, ma siffatta decadenza potrebbe essere impedita tramite un'istanza stragiudiziale (es. una semplice diffida) proprio in ragione della previsione della clausola “a semplice richiesta scritta” che, dunque, avrebbe valenza derogatoria rispetto all'istanza “giudiziale” ordinariamente richiesta nel caso di integrale applicazione dell'art. 1957 c.c. <sup>(12)</sup>.

Per altro verso, altre pronunce di legittimità, muovendo dal presupposto che “l'art. 1957 c.c. è una norma protettiva del fideiussore”, ritengono necessaria un'istanza giudiziale, perché accedere alla tesi opposta significherebbe “neutralizzare l'art. 1957 c.c.”, in quanto il risultato pratico sarebbe quello di applicare “una clausola riconducibile all'art. 6 del modulo A.B.I., oramai da tempo riconosciuta come illecita” <sup>(13)</sup>. In altri termini, in base a tali precedenti l'effetto della nullità parziale sarebbe parzialmente neutralizzato se fosse consentito di impedire la decadenza prevista dall'art. 1957 c.c. tramite una semplice istanza stragiudiziale. La clausola di pagamento a “semplice richiesta scritta”, piuttosto, viene interpretata come una sorta di clausola di “solve e repete” che impone al fideiussore di sollevare eccezioni solo successivamente al pagamento.

---

#### 5. L'ordinanza del Tribunale di Siracusa

---

Nel quadro giurisprudenziale sopra sinteticamente delineato, con ordinanza datata 1° agosto 2015 il Tribunale di Siracusa, tramite lo strumento processuale del rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., ha chiesto alla Corte di Cassazione di risolvere le seguenti questioni di diritto:

---

<sup>(11)</sup> La giurisprudenza di legittimità è, infatti, da tempo consolidata nel senso di affermare che “il termine istanza [di cui all'art. 1957 c.c.] si riferisce ai vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, che possano ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito e dalla loro idoneità a sortire il risultato sperato” (così, tra le tante, Cass. 29 gennaio 2016, n. 1724; vedi anche Cass. 28 luglio 2017, n. 18779).

<sup>(12)</sup> V. Cass., Sez. III, 27 febbraio 2025, n. 5179; Cass., Sez. I, 10 gennaio 2025, n. 660; Cass., Sez. III, 13 gennaio 2025, n. 835. Nella giurisprudenza di merito, vedi, ad esempio, Trib. Reggio Calabria, 6 marzo 2025, n. 383; Corte App. Firenze 7 aprile 2025, n. 633; Corte App. Firenze 30 gennaio 2025.

<sup>(13)</sup> Così Cass., Sez. III, 24 luglio 2024, n. 20648. V. anche Cass., Sez. III, 27 dicembre 2024, n. 34678. Nella giurisprudenza di merito, vedi, ad esempio, Corte App. Bologna, 2 aprile 2025; Trib. Brescia 18 aprile 2025, n. 1636.

- (a) se le fideiussioni *omnibus* conformi allo Schema ABI, ancorché rilasciate al di fuori del periodo oggetto di istruttoria da parte di Banca d'Italia (2002 - 2005), possano ritenersi parzialmente nulle per violazione della normativa *antitrust* e, in caso affermativo, se per dimostrare tale nullità sia sufficiente o meno che i testi delle fideiussioni *omnibus* riproducano le clausole censurate da Banca d'Italia con il Provvedimento;
- (b) se le fideiussioni specifiche conformi allo Schema ABI, ancorché non oggetto del provvedimento di Banca d'Italia, possano anch'esse ritenersi parzialmente nulle per violazione della normativa *antitrust* e, in caso affermativo, se per dimostrare tale nullità sia sufficiente o meno che i testi delle fideiussioni specifiche riproducano le clausole censurate da Banca d'Italia con il Provvedimento;
- (c) se, una volta che fosse accerta la nullità parziale delle fideiussioni omnibus o specifiche conformi allo Schema ABI per violazione della normativa *antitrust* e conseguentemente trovasse nuovamente applicazione la disciplina suppletiva del codice civile, la clausola "*a semplice richiesta scritta*" valga o meno ad attribuire al creditore la facoltà di evitare la decadenza di cui all'art. 1957 c.c. mediante una mera istanza stragiudiziale.

L'ordinanza del Tribunale di Siracusa è ora al vaglio del Primo Presidente che, ove ritenesse ammissibili le questioni sollevate <sup>(14)</sup>, dovrà assegnarla ad una Sezione semplice oppure (come sarebbe preferibile considerate le posizioni non omogenee espresse sino ad oggi dalle diverse sezioni semplici) alle Sezioni Unite.

---

## 6. I possibili scenari futuri

---

Le questioni sollevate dal Tribunale di Siracusa sono di primario rilievo nell'ambito dei contenziosi che contrappongono banche (e spesso cessionarie di crediti bancari) e fideiussori, trattandosi di questioni che devono essere affrontate, pressoché sempre, in presenza di fideiussioni *omnibus* o specifiche conformi allo Schema ABI.

Un intervento della Cassazione, idealmente a Sezioni Unite, che risolva in modo chiaro e definitivo tali questioni è, dunque, certamente auspicabile.

Al contempo, a seconda della posizione che dovesse essere assunta dalla Cassazione, le ricadute pratiche per le banche nei rapporti con i fideiussori potrebbero essere sensibilmente diverse, cioè sia rispetto a contenziosi già pendenti (potendo, ad esempio, portare al ribaltamento di decisioni assunte in primo grado o in appello), sia a contenziosi futuri (potendo, ad esempio, prevenirne l'avvio o, comunque, semplificarne l'esito).

Basti considerare che, se l'efficacia ed il valore probatorio del Provvedimento di Banca d'Italia fossero circoscritte al periodo 2002 – 2005 o, comunque,

---

<sup>(14)</sup> Ai sensi dell'art. 363-*bis* c.p.c. ogni questione di diritto oggetto di rinvio pregiudiziale è ammissibile se "1) la questione è necessaria alla definizione anche parziale del giudizio e non è stata ancora risolta dalla Corte di cassazione; 2) la questione presenta gravi difficoltà interpretative; 3) la questione è suscettibile di porsi in numerosi giudizi".

limitate alle sole fideiussioni *omnibus*, è indubbio che, al di fuori di tale perimetro applicativo, per i fideiussori sarebbe assai più complicato (ancorché possibile) ottenere giudizialmente la declaratoria di nullità parziale delle fideiussioni per violazione della normativa *antitrust*.

Al contempo, se, in presenza di una clausola “*a semplice richiesta scritta*”, fosse sufficiente una semplice istanza stragiudiziale della banca per evitare la decadenza *ex art. 1957 c.c.*, nella stragrande maggioranza dei casi è ragionevole assumere che il fideiussore avrebbe difficoltà ad invocare tale decadenza (la prassi dimostra, infatti, che la scadenza dell’obbligazione avviene solitamente a seguito di una decadenza dal beneficio del termine ed è sempre accompagnata da un’intimazione di pagamento rivolta al debitore principale e al fideiussore).

Certo è che la questione relativa allo “strumento” per impedire la decadenza *ex art. 1957 c.c.* (istanza giudiziale o stragiudiziale) sia indubbiamente quella di maggiore rilevanza pratica, perché in sede contenziosa la liberazione del fideiussore richiede non solo la declaratoria di nullità delle clausole conformi a quelle oggetto del Provvedimento, ma anche che vi sia spazio per invocare l’estinzione del diritto della banca *ex art. 1957 c.c.*. La nullità di per sé sola non basta al fideiussore, proprio perché lascia integro il diritto della banca di essere garantita.

Insomma, l’auspicabile intervento della Corte di Cassazione consentirà di stabilire con un maggior grado di certezza il perimetro di rischio delle banche legato al nutrito contenzioso con i fideiussori, rischio che oggi è rappresentato non solo da azioni individuali (normalmente si tratta giudizi di opposizione a ingiunzioni di pagamento o giudizi in prevenzione volti all’accertamento della nullità per violazione della normativa *antitrust*), ma anche da azioni collettive (soprattutto in forma inibitoria da parte di associazioni di consumatori, ancorché non si possano escludere azioni di tipo compensativo), soprattutto considerato l’intrinseco carattere standardizzato dei moduli fideiussori adottati dagli istituti bancari che, dunque, costituisce, quantomeno in via di principio, terreno fertile per l’avvio di azioni di classe.

In ogni caso, vale la pena di evidenziare che, soprattutto rispetto ai rapporti fideiussori in situazioni non ancora patologiche (i.e. debito principale non ancora scaduto e fideiussione non ancora escussa), sono ipotizzabili accorgimenti di natura sostanziale per mitigare i rischi legati a futuri possibili contenziosi, tantopiù quelli nelle forme dell’azione di classe. Fermo restando che, specialmente in relazione a tale ultima forma di contenzioso, non mancano difese e argomenti che potrebbero consentire di bloccare un’azione di classe già nella fase di sua ammissibilità.



### Focus Team Banche

Il Focus Team è una costellazione di competenze in diversi ambiti di attività con *focus* sulle banche.

Giuseppe Rumi

*Regolamentare*

Marco Arato

*Societario e Ristrutturazioni/Fallimentare*

Giovanni Battaglia

*Bancario & Finanziario*

Michele Bertani

*IP e Proprietà Intellettuale*

Gianpaolo Ciervo

*Societario e Ristrutturazioni/Fallimentare*

Emanuela Da Rin

*Bancario & Finanziario*

Massimiliano Danusso

*Bancario & Finanziario*

Roberto Flammia

*Bancario & Finanziario*

Giorgio Frasca

*Bancario & Finanziario*

Monica Iacoviello

*Litigation & Dispute Resolution*

Giuseppe Lombardi

*Litigation & Dispute Resolution*

Vittorio Lupoli

*Societario e Ristrutturazioni/Fallimentare*

Manuela Malavasi

*Litigation & Dispute Resolution*

Giovanni Muzina

*Lavoro*

Paolo Oliviero

*Societario e Ristrutturazioni/Fallimentare*

Iaria Parrilla

*Bancario & Finanziario*

Alessandro Pierucci

*Litigation & Dispute Resolution*

Giuseppe Sacchi Lodispoto

*Societario e Ristrutturazioni/Fallimentare*

Francesco Sbisà

*Penale*

Manuela Soligo

*Litigation & Dispute Resolution*

Emanuela Spinelli

*Penale*

Claudio Tesauro

*Antitrust*

Giulio Vece

*Regolamentare*

Gianfranco Veneziano

*Societario*